Civile Ord. Sez. 5 Num. 26916 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO PAOLO
Relatore: LUME FEDERICO
Data pubblicazione: 15/10/2026

Accertamento a seguito di indagini bancarie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5437/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

- ricorrente –

contro

GISONDA MICHAEL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2343/2017 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA

1. In causa avente ad oggetto la ripresa di maggiori Irpef e Irap, per l'anno di imposta 2004, a seguito di indagini bancarie, nei confronti di Michael Gisonda, esercente l'attività di avvocato, la Commissione

tributaria provinciale di Bari ne accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificati alcuni versamenti (per l'importo di euro 206.697,00) e non giustificati altri (indicati al punto D del ricorso, per l'importo di euro 163.126,65) sia perché privi di documentazione di supporto sia perché, per i versamenti provenienti da assicurazioni, mancava in atti la prova del riversamento al cliente.

2. La Commissione tributaria regionale della Puglia (CTR) rigettava l'appello principale dell'Agenzia e quello incidentale del contribuente, compensando le spese di lite. In particolare i giudici del gravame evidenziavano che nella prassi era frequente che l'avvocato incassasse le somme destinate al cliente per poi riversagliele, decurtandole dagli onorari, per cui le somme riversate al cliente del professionista non potevano costituire redditi; ciò premesso evidenziavano che il giudice di prime cure aveva correttamente osservato la documentazione rideterminando l'imposta ed escludendo che vi fosse giustificazione ove mancasse un preciso riscontro tra le somme incassate e quelle versate.

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre Michael Gisonda, cui il ricorso è stato notificato presso il domicilio eletto del difensore del giudizio di merito, non svolge attività difensiva.

Il ricorso è stato fissato *ex* art. 380-*bis*.1 c.p.c. per l'adunanza camerale del 17/09/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in quanto i giudici regionali non hanno pronunciato sulla domanda nella sua integralità e in particolare in merito all'errore di calcolo compiuto dalla CTP che, nel ritenere che lo stesso ufficio avesse convenuto nel ritenere giustificati alcuni importi, aveva omesso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerare che taluni di loro erano già stati computati ai fini della determinazione di maggiori compensi.

1.1. Il motivo è infondato.

Il motivo, che appare non esplicitare il riferimento alle disposizioni degli artt. 18 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, dovendosi ritenere *in parte qua* inammissibile, deduce una omessa pronuncia su un denunciato errore di calcolo compiuto dai primi giudici.

Il vizio di omessa pronuncia però ricorre solo ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. n. 27551/2024) e nel caso di specie tale vizio non ricorre in quanto la CTR ha pronunciato sul motivo di appello erariale relativo alla giustificazione dei singoli versamenti, confermando espressamente quanto ritenuto dai primi giudici in merito alla valutazione della documentazione giustificativa.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., in quanto i giudici provinciali non avevano tenuto in considerazione il fatto che per alcuni importi non risultava alcun riferimento a documentazione giustificativa, e i giudici regionali avevano apoditticamente confermato tale assunto esplicitando unicamente che quanto affermato dal contribuente rispondesse alla pratica dell'attività difensiva e che le somme riversate dal contribuente al proprio cliente non costituissero redditi, richiamando la motivazione dei primi giudici, laddove incombeva sul contribuente l'onere di una prova analitica e sul giudice l'onere di darne conto.

2.1. Il motivo è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. n. 10480/2018; Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 4553/2025), obbligo che non può dirsi rispettato dall'astratta affermazione di carattere generale della CTR e dal rinvio, altrettanto generico, alla decisione della CTP, sopra riportati.

3. Con il terzo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo allo scorporo dell'IVA dai versamenti non giustificati, avendo l'ufficio dedotto che in mancanza di una documentazione giustificativa del versamento, non fosse possibile scorporare l'IVA, non potendo distinguere l'entità del compenso dall'entità del versamento.

3.1. Il motivo è fondato in quanto sullo specifico motivo di appello relativo all'IVA la CTR, pur dando atto della proposizione di esso, ha del tutto omesso di pronunciare, anche solo implicitamente, in quanto la motivazione si riferisce esclusivamente alla presenza o meno della giustificazione delle operazioni di versamento.

4. Concludendo il ricorso deve essere accolto quanto al secondo e al terzo motivo, rigettato il primo. La sentenza va quindi *in parte qua* cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 17 settembre 2026.

Il Presidente

Paolo Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale